

Messaggio

numero

6291

data

20 ottobre 2009

Dipartimento

TERRITORIO

Concerne

Approvazione del Piano di utilizzazione cantonale della discarica per materiali inerti di Magadino-Quartino, autorizzazione al dissodamento e stanziamento di un credito di fr. 885'000.- per la sua attuazione

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio vi sottoponiamo per approvazione il Piano di utilizzazione cantonale per la discarica di materiali inerti di Magadino-Quartino.

I. INTRODUZIONE

Nel periodo 1997-2007 la produzione di rifiuti edili minerali in Ticino è quasi triplicata, passando da circa 450'000 a circa 1'300'000 metri cubi, di cui, nel 2007, il 54% è stato riciclato e il rimanente 46% depositato in discariche per materiali inerti e in minima parte in discarica a reattore. I dati 2008 confermano la tendenza all'aumento (circa +300'000 mc rispetto al 2007). È comunque ragionevole ipotizzare che, dopo l'impennata degli ultimi dieci anni, la produzione complessiva ritorni a corto-medio termine ai valori registrati negli anni 2002-2005 e rimanga costante nei prossimi venti anni.

La volumetria totale delle discariche attualmente in esercizio e di quelle future elencate nel PGR (dato aggiornato fine 2007) è di circa 7.4 mio di mc, di cui 3.9 mio nel Sopraceneri e 3.5 mio nel Sottoceneri. La disponibilità delle stesse a fine 2008 si aggira attorno ai 4.5 mio di mc, di cui 2.5 mio nel Sopraceneri e 2.0 mio nel Sottoceneri, con una situazione che si presenta sommariamente come segue:

Bedretto: la Tappa 1 (160'000 mc) dovrebbe esaurirsi nel corso della primavera 2010; per Tappa 2 (100'000 mc) è attualmente in corso la procedura di pianificazione (variante di PR);

Personico: la chiusura della Tappa 1 (250'000 mc) è prevista per settembre/ottobre 2010; nel corso del 2010 inizieranno le procedure per l'apertura della Tappa 2;

Gnosca: è in corso il deposito nella Tappa 1 (1'280'000 mc) ed è prevista la presentazione di una domanda di costruzione per la realizzazione di un impianto di riciclaggio; il volume disponibile dovrebbe esaurirsi nel 2020-2025;

Mezzovico-Rivera: continua il deposito sulla Tappa 3 in territorio di Rivera (chiusura prevista fine marzo 2010) ed è iniziata la procedura per l'apertura della Tappa 2 sul territorio di Mezzovico; il volume complessivo della discarica è di 2'340'000 mc e la disponibilità di deposito dovrebbe essere garantita sino al 2020-2022;

Mendrisio (Rancate): è iniziata la fase di sistemazione finale (il volume complessivo residuo dovrebbe aggirarsi sui 50'000 mc e verrà confermato dal progettista nel corso del mese di ottobre 2009);

Stabio: la Tappa 1 (350'000 mc) è completa e in fase di sistemazione finale; la Tappa 2 (480'000 mc) è in esecuzione dal mese di settembre 2009 e dovrebbe garantire il deposito sino al 2017;

Torre: sono iniziate le opere preparatorie; possibile apertura entro fine anno 2009; il volume previsto nella domanda di costruzione è di 132'800 mc;

Cevio (zona Boschetto): sono in corso degli approfondimenti per definire la fattibilità tecnico/economica dell'opera (strada di accesso, guado, ecc.); il volume complessivo potrebbe essere di 300'000 mc;

Peccia: è in corso la procedura di variante di PR; il volume previsto nel PGR è di circa 50'000 mc.

Inoltre, un apposito gruppo di lavoro e i servizi cantonali competenti sono attualmente attivi nella ricerca di possibili ulteriori ubicazioni nel comprensorio della **bassa Vallemaggia**.

I dati attuali mostrano chiaramente come il Locarnese presenti un importante deficit di volume disponibile. La situazione è diventata particolarmente preoccupante dopo la recente chiusura (il 3 agosto 2009) della discarica di Gordevio, ove un sensibile aumento dell'apporto di materiale ha esaurito anzitempo gli spazi disponibili. Attualmente i rifiuti edili minerali non riciclabili della Regione sono trasportati e smaltiti – con delle ricadute ambientali ed economiche negative – in gran parte nella discarica di Gnosca (Spineda) per il resto in quella di Mezzovico-Rivera (Petasio).

Nelle attuali circostanze risulta indispensabile e urgente predisporre dei nuovi spazi per il deposito degli inerti nel Locarnese.

Questo compito spetta in primo luogo all'autorità cantonale e si inserisce nella politica federale e cantonale in materia di gestione dei rifiuti, secondo la quale, nell'ottica dello smaltimento rispettoso dell'ambiente (art. 30 della Legge federale sulla protezione dell'ambiente; LPAmb) il Cantone è tenuto a pianificare gli impianti evitando le sovracapacità (art. 31), autorizzare la sistemazione e la gestione delle discariche (art. 30e), vigilare sul loro funzionamento (art. 28 dell'Ordinanza sul traffico dei rifiuti) e facilitare, se necessario, lo smaltimento dei rifiuti edili con provvedimenti adeguati (art. 31c).

Come meglio si dirà, il sito di deposito di Magadino-Quartino è stato individuato nell'ambito della messa a punto del Piano di gestione dei rifiuti (PGR) e dell'apposita scheda del Piano direttore cantonale (PD). In considerazione dell'ubicazione e delle sue capacità ricettive, esso si rivela particolarmente idoneo per far fronte alle esigenze a medio termine del settore edile regionale.

Nel contempo si intende proseguire e sviluppare – con il supporto della Società svizzera degli impresari costruttori (SSIC TI) e dell'intero mondo imprenditoriale legato all'edilizia – la politica volta ad incentivare il riciclaggio dei rifiuti edili. In tale contesto, nel settembre 2009 è stato posto in consultazione, presso tutti i servizi cantonali interessati, un Concetto di riciclaggio dei rifiuti edili minerali, volto ad ottimizzare il processo di riciclaggio (per il quale si prospetta un notevole margine di miglioramento). Il Concetto propone una serie di provvedimenti tecnici, normativi e pianificatori: dalla definizione di ubicazioni idonee per la realizzazione di appositi centri di lavorazione, all'introduzione di norme atte ad incentivare la produzione ed il consumo di materiale edile riciclato. La formalizzazione e l'attuazione

dei provvedimenti proposti presupporrà – verosimilmente nel corso del 2010 – un aggiornamento del Piano di gestione dei rifiuti. In ogni caso gli obiettivi prospettati nel concetto potranno essere raggiunti solo a medio-lungo termine.

II. IL CONTESTO GIURIDICO E PIANIFICATORIO

1. In generale

La Legge federale sulla protezione dell'ambiente (art. 31) e l'Ordinanza tecnica sui rifiuti (art. 17), danno compito ai Cantoni di determinare il fabbisogno di impianti per il trattamento dei rifiuti, deciderne le ubicazioni, trascriverle nei piani direttori e provvedere alla delimitazione delle necessarie zone d'utilizzazione a livello locale.

A livello cantonale, i principali strumenti per l'attuazione di questa politica sono il Piano di gestione dei rifiuti (PGR) e il Piano direttore (PD).

2. Il Piano di gestione dei rifiuti

Secondo il diritto federale i Cantoni sono tenuti ad allestire un Piano di gestione dei rifiuti che stabilisca, tra l'altro, le quantità attuali e future dei diversi rifiuti, l'uso di materiale di scavo e di sgombero e il fabbisogno in volume da adibire a discarica (cfr. artt. 31 LPAmb e 16 OTR).

Conformemente al PGR, i Cantoni decidono inoltre l'ubicazione delle discariche e degli altri impianti di trattamento importanti, trascrivendo le ubicazioni previste nei piani direttori e delimitando le necessarie zone di utilizzazione (art. 17 OTR).

Nel nostro Cantone già negli anni 1988-1990 è stato messo a punto un *Concetto cantonale per lo smaltimento dei detriti edili e di scavo* (approvato dal Consiglio di Stato nel dicembre 1990). Tale documento ha consentito una prima valutazione dei quantitativi di rifiuti edili prodotti nel Cantone e ha permesso di pianificare e realizzare in tempi brevi una serie di discariche pubbliche e regionali (Stabio, Coldrerio, Rancate, Melide, Barbengo, Canobbio, Lopagno, Curio, Cadro, Croglio, Gudo, Gordevio, Lumino, Lodrino, Giornico e Bedretto), necessarie per far fronte alla penuria di siti di deposito definitivi venutasi a creare dopo la metà degli anni Ottanta, in seguito al notevole incremento dell'attività dell'edilizia.

Nel corso del 2003 il Dipartimento del territorio, d'intesa con la Società svizzera impresari costruttori Sezione Ticino (SSIC TI), ha deciso di promuovere uno studio, suddiviso in più fasi, con l'obiettivo di individuare nuovi siti di possibili discariche per materiali inerti, con particolare riguardo alle esigenze delle zone periferiche del Cantone.

I lavori della prima fase dello studio, che sono terminati nell'ottobre 2003, hanno permesso di individuare 33 siti potenzialmente idonei, di cui 24 situati in comparti periferici del Cantone.

Nell'ambito della seconda fase dello studio, i siti definiti prioritari nella prima fase, con l'aggiunta di alcuni siti di riserva, sono stati esaminati nel dettaglio per determinare la loro idoneità ad ospitare discariche per materiali inerti. Grazie a questi ulteriori approfondimenti, basati su sopralluoghi mirati, rilievi tecnici, naturalistici e tenendo in debita considerazione gli inventari ecologico/ambientali esistenti, si sono potuti individuare 20 siti per nuove potenziali discariche per un volume utile globale di circa 5,4 mio di mc.

Il 15 marzo 2005 il Dipartimento del territorio ha quindi trasmesso questi risultati ai Municipi, alle associazioni e agli enti interessati per osservazioni. Al termine della consultazione sono risultate idonee 17 ubicazioni, che sono poi state integrate nella modifica del capitolo C del PGR approvata dal Consiglio di Stato il 21 febbraio 2006. Tra le ubicazioni inserite nel PGR non si è potuto comprendere subito quella di Magadino-Quartino, in quanto, nel corso della consultazione, è emersa la necessità di eseguire degli approfondimenti. Una volta ultimati questi ultimi e con l'accordo del Municipio di Magadino, il sito della discarica di Magadino-Quartino è stato inserito nel PGR mediante la modifica approvata dal Consiglio di Stato il 25 settembre 2007 (BU 51/2007 del 12 ottobre 2007).

3. Il Piano direttore cantonale (PD)

Il PD tratta delle discariche per materiali inerti nella scheda di coordinamento 5.4, di categoria dato acquisito (i cui contenuti sono ripresi dalla scheda V7 del PD 2009). Essa concerne appunto la pianificazione delle discariche per materiali inerti e ne definisce l'ubicazione per quelle con un volume utile di almeno 100'000 mc.

Il suo aggiornamento, riguardante anche la discarica di Magadino-Quartino, è stato adottato dal Consiglio di Stato il 25 settembre 2007. La pubblicazione della nuova scheda di coordinamento ha avuto luogo dal 15 ottobre al 14 novembre 2007 presso la Cancelleria comunale di Magadino senza contestazioni di sorta.

Ne consegue che l'ubicazione e la capacità volumetrica della discarica in oggetto sono fissate in uno strumento pianificatorio di ordine superiore e cresciuto regolarmente in giudicato (v. art 20 LALPT).

III. LO STRUMENTO DEL PIANO DI UTILIZZAZIONE CANTONALE (PUC)

1. In generale

In considerazione dell'urgenza di assicurare lo smaltimento dei rifiuti edili nel comprensorio del Locarnese e della rilevanza perlomeno regionale dell'oggetto, si propone di attuare la pianificazione della discarica di Magadino mediante un piano di utilizzazione cantonale (PUC).

Il PUC è uno strumento di pianificazione del Cantone, definito dall'art. 44 LALPT, atto a disciplinare e ad organizzare l'uso ammissibile del suolo per le zone di interesse cantonale o sovracomunale. Esso è inteso a promuovere l'attuazione degli obiettivi pianificatori cantonali del PD e di compiti cantonali, come pure la realizzazione di edifici o impianti d'interesse cantonale o sovracomunale fissati da leggi speciali.

2. Procedura di adozione

Conformemente all'art. 46 LALPT, la procedura di adozione del PUC ha preso formalmente avvio con un'informazione preliminare al Gran Consiglio (v. lettera del Dipartimento del territorio alla Segreteria del Gran Consiglio del 6 aprile 2009; già preceduta, comunque, da un'informazione pubblica e dalla presentazione del progetto di massima nell'ambito dell'aggiornamento del PGR e della scheda 5.4 del PD).

I contenuti del progetto di PUC sono poi stati illustrati, dapprima all'esecutivo comunale di Magadino (16 marzo 2009) e al Consorzio del Piano regolatore del Gambarogno (18 marzo 2009) e in seguito a tutti gli interessati durante la serata pubblica svoltasi a Magadino il 7 maggio 2009 (art. 46 cpv. 1 LALPT).

Ne è seguita la fase di deposito del progetto, dal 20 aprile al 19 maggio 2009, presso la cancelleria comunale, durante la quale sono state formulate 8 osservazioni (v. capitolo V).

Il PUC è adottato dallo scrivente Consiglio di Stato contestualmente al licenziamento del presente messaggio (art. 47 LALPT).

La sua approvazione da parte del Gran Consiglio (art. 48 cpv. 1 LALPT) sarà seguita dalla pubblicazione a cura del Dipartimento del territorio (art. 48 cpv. 2 LALPT), durante la quale i comuni interessati, ogni cittadino attivo nei comuni interessati e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione potranno presentare ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 49 LALPT).

IV. I CONTENUTI PRINCIPALI DEL PUC

1. Componenti formali

Gli atti che costituiscono formalmente il PUC Discarica Magadino-Quartino sono:

- I - Rapporto di pianificazione e Programma di realizzazione
- II - Norme di attuazione
- III - Rappresentazione grafica

2. Componenti materiali

I contenuti del PUC sono descritti nel capitolo 6 dello stesso, al quale si rimanda per le informazioni di dettaglio.

In questa sede si ribadisce soltanto che esso mira alla realizzazione di una discarica per materiali inerti della capacità indicativa di 405'000 mc, che con il termine "discarica" si intende tutto ciò che è necessario per gestire il flusso dei rifiuti edili minerali non riciclabili (accettazione, stoccaggio, sistemazione) e che, in tale contesto, non è attualmente prevista la posa di alcun vagliatore.

Di seguito si riprendono i tratti principali del progetto.

2.1 Ubicazione e dimensione dell'area vincolata

L'area che si intende vincolare con il PUC è situata nella zona pedemontana del fianco Nord del Monte Generi, tra l'abitato di Quartino e la zona industriale-commerciale di Contone, e ha una superficie di circa 4.2 ha. Essa corrisponde a quella inserita nella scheda 5.4 del Piano direttore.

2.2 Accessi

L'accesso veicolare dalla strada principale è previsto dalla rotonda sulla strada cantonale, all'altezza del Centro Luserte, tramite la strada di servizio della zona artigianale-industriale che presenta già un calibro e una struttura adeguati.

Per evitare conflitti con gli utenti della strada agricola che costeggia il canale e con il completamento dei percorsi ciclabili del Locarnese e del Bellinzonese, si è optato per la realizzazione di una pista d'accesso indipendente a monte del canale e la costruzione di un nuovo ponticello.

2.3 Compenso agricolo

La pianificazione in oggetto comporta la sottrazione di circa 8'400 mq di territorio agricolo, che, secondo gli artt. 7 e seguenti della Legge sulla conservazione del territorio agricolo del 19 dicembre 1989 (LTAgr), devono essere compensati.

L'art. 9 LTAgr stabilisce che la compensazione deve, di principio, essere reale e avvenire localmente nel rispetto della legislazione vigente in materia forestale, di protezione della natura e del paesaggio, secondo il seguente ordine:

- a. con aree di pari estensione e qualità agricola;
- b. con altre aree idonee all'agricoltura.

Nelle concrete circostanze è possibile ritenere che, al termine dell'attività della discarica e una volta decaduto il relativo vincolo pianificatorio, le superfici risultanti dalla sua copertura torneranno ad essere assoggettate al regime in vigore sulle circostanti superfici agricole¹.

Tuttavia, in mancanza di un progetto esecutivo (come già rilevato, finora ai fini della pianificazione è stato realizzato soltanto un progetto di massima), non è possibile determinare con assoluta certezza l'attuabilità di una completa compensazione reale, ovvero con dei terreni di pari qualità agricola. Una tale compensazione, ancorché appaia verosimile (in considerazione delle caratteristiche morfologiche e pedologiche dei terreni occupati dalla discarica e del possibile sviluppo altimetrico della medesima), potrà essere valutata soltanto sulla base del progetto concreto.

Non essendo al momento garantita una completa compensazione reale, giusta l'art. 2 del Regolamento della legge sulla conservazione del territorio agricolo, occorre quindi fissare in questa sede l'ammontare del contributo sostitutivo e stanziare il relativo credito. Sulla base del calcolo esposto nel capitolo 6.4 del PUC, esso ammonta a fr. 143'385.-.

Qualora, sulla base del progetto definitivo della discarica, la compensazione reale in loco dovesse rivelarsi inattuabile o realizzabile soltanto parzialmente, il contributo sostitutivo stanziato dovrà essere versato, se del caso proporzionalmente al grado di attuazione del compenso reale, a favore del fondo di cui all'art. 13 LTAgr ed entro trenta giorni dalla crescita in giudicato della licenza edilizia. In caso contrario, il credito stanziato decadrà senza ulteriori formalità (sul tema cfr. anche capitolo IX).

V. IL DISSODAMENTO

1. Considerazioni generali

La realizzazione della discarica determinerà il dissodamento temporaneo di un'area boschiva di 32'122 mq sui mappali n. 348, 1370, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378 e 1379 RFD di Magadino (coordinate medie 713.340/111.960), appartenenti a diversi proprietari. A tale scopo, conformemente agli artt. 5 LCFO e 7 cpv. 1 e 2 RLCFO, il Dipartimento del territorio ha allestito una domanda di dissodamento (v. allegato) che è stata depositata congiuntamente al progetto di PUC presso la cancelleria del Comune di Magadino dal 20 aprile al 19 maggio 2009.

Giusta l'art. 12 LFO l'inclusione della foresta in una zona di utilizzazione nell'ambito di una modifica del piano di utilizzazione è subordinata ad un permesso di dissodamento. La Legge sul coordinamento delle procedure (LCoord) disciplina il coordinamento delle

¹Nella revisione del PR consortile del Gambarogno adottata il 18 febbraio 2009 e attualmente in fase di approvazione, il comparto in questione risulta assegnato alla zona di protezione del paesaggio ZPP2 (zone agricole di contorno alle zone residenziali).

procedure nei casi in cui la costruzione o la trasformazione di edifici o impianti necessiti decisioni di più autorità (v. art. 1 LCoord).

Secondo l'art. 7 cpv. 2 lett. b LCoord, la procedura direttrice da applicare per giungere alla decisione globale, nel caso in esame, è quella pianificatoria.

Concretamente, quindi, la domanda di dissodamento allestita dal Dipartimento del territorio è sottoposta al Gran Consiglio per il rilascio dell'autorizzazione di dissodamento nell'ambito della decisione globale sull'approvazione del PUC (cfr. art. 10 e 12 LCoord).

A tal fine, precisato che tutti i servizi cantonali interessati² e l'Ufficio federale dell'ambiente (v. lettera 29 giugno 2009)³ hanno formulato un preavviso favorevole sul dissodamento, lo scrivente Consiglio esprime di seguito il proprio parere in qualità di autorità specializzata (cfr. artt. 3 cifra 5 e 8 cpv. 1 lett. b LCoord e 5 LCFo).

2. Parere sulle condizioni di dissodamento (art. 8 cpv. 1 lett. b LCoord)

2.1 Secondo l'articolo 3 LFo l'area forestale non va diminuita. La foresta deve essere conservata quale ambiente naturale di vita e nella sua estensione e ripartizione geografica. Deve inoltre poter continuare a svolgere le sue funzioni protettive, sociali ed economiche (cfr. art. 1 cpv. 1 LFo; DTF 117 Ib 327 consid. 2). Ne consegue che i dissodamenti sono di principio vietati (art. 5 cpv. 1 LFo).

Si considera dissodamento ogni cambiamento, durevole o temporaneo, delle finalità del suolo boschivo (art. 4 LFo). Giusta l'art. 5 cpv. 2 LFo può venire concessa una deroga se la/il richiedente comprova l'esistenza di gravi motivi preponderanti rispetto all'interesse alla conservazione della foresta e se sono adempiute le seguenti condizioni:

- a) l'opera per la quale si richiede il dissodamento è attuabile soltanto nel luogo previsto;
- b) l'opera soddisfa materialmente le condizioni della pianificazione del territorio;
- c) il dissodamento non comporta seri pericoli per l'ambiente.

Non sono considerati gravi motivi gli interessi finanziari, quali uno sfruttamento più redditizio del suolo o l'acquisizione di terreno a buon mercato per scopi non forestali (art. 5 cpv. 3 LFo). Inoltre, va tenuto conto della protezione della natura e del paesaggio (art. 5 cpv. 4 LFo).

Affinché la legge raggiunga il suo scopo, cioè la conservazione dell'area boschiva, è necessario che le autorizzazioni di dissodamento siano concesse solo in via eccezionale e secondo severi criteri. L'interesse a conservare intatta la foresta viene assunto in ogni caso come dato e non deve essere dimostrato neanche quando si tratta di una ben determinata area destinata al dissodamento. Molto più importante, invece, è dimostrare che le ragioni del dissodamento sono preponderanti rispetto all'interesse a conservare la foresta. L'imperativo di conservare quest'ultima vale indipendentemente dallo stato, dal valore e dalla funzione dell'area in questione e si estende anche a parcelle di bosco piccole o non curate (DTF 117 Ib 327 consid. 2).

A norma dell'art. 7 cpv. 1 LFo, ogni dissodamento va compensato in natura nella medesima regione. Eccezionalmente tale compenso può effettuarsi in altre regioni per riguardo ad aree agricole privilegiate oppure a zone di pregio ecologico o paesistico particolare (art. 7 cpv. 2 LFo). Secondo l'art. 7 cpv. 3 LFo, invece del compenso in natura,

²Ufficio della pianificazione locale, Ufficio della natura e del paesaggio, Ufficio della caccia e della pesca, Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo e Sezione forestale.

³Secondo l'art. 6 cpv. 2 lett. a LFo, l'UFAM deve essere sentito quando il dissodamento previsto è superiore a 5'000 mq.

in casi eccezionali, è possibile adottare provvedimenti a favore della protezione della natura e del paesaggio. In base all'art. 14 del Regolamento della legge cantonale sulle foreste (RLCFo), al proprietario che non è in grado di provvedere al rimboschimento di compensazione è fatto obbligo di versare una tassa, destinata a interventi in altre regioni approvati dalla Sezione.

Giusta l'art. 15 RLCFo è prelevato pure un contributo di compensazione, equivalente alla metà della differenza tra il valore di stima ufficiale della superficie boschiva ed il valore assunto a seguito della nuova utilizzazione, dedotti i costi del compenso di cui all'art. 14 RLCFo. L'art. 11 cpv. 1 OFo, infine, stabilisce che l'obbligo di fornire il compenso in natura o di assumere provvedimenti a favore della protezione della natura e del paesaggio deve essere menzionato nel registro fondiario su indicazione dell'autorità forestale cantonale competente.

2.2 Nel caso concreto, il dissodamento a carattere temporaneo di 32'122 mq interessa un bosco ceduo castanile invecchiato (accompagnato da alberi di acero) di età media di 80 anni, la cui funzione prevalente è paesaggistica.

L'opera prevista è vincolata all'ottenimento di una deroga al divieto di dissodamento sancito nell'art. 5 LFo. Le condizioni generali da ottemperare cumulativamente per l'ottenimento di una simile deroga, esposte nel considerando precedente, vengono qui di seguito analizzate in dettaglio.

Prova della necessità (art. 5 cpv. 2 LFo)

Secondo quanto esposto ai capitoli I e VII del presente messaggio, il progetto di discarica risponde ad un interesse pubblico d'ordine superiore, il quale nelle concrete circostanze deve essere considerato preponderante rispetto alla conservazione della foresta.

Ubicazione vincolata (art. 5 cpv. 2 lett. a LFo)

La scelta dell'ubicazione è il risultato di uno studio allestito nel 2003, in cui sono state valutate 118 potenziali ubicazioni a livello cantonale. Vista la necessità di salvaguardia dei pochi terreni agricoli e considerati i valori paesaggistici e naturalistici della regione, le possibilità di realizzare una simile discarica al di fuori dell'area boschiva sono praticamente nulle. Tenuto conto delle caratteristiche morfologiche del Cantone e dell'elevata densità abitativa che caratterizza i fondovalle, come pure della necessità di realizzare un'infrastruttura centralizzata di facile accesso per tutto il comprensorio e con un impatto il più possibile ridotto sull'ambiente, si può pertanto concludere che per questo progetto sia data l'ubicazione vincolata relativa.

Congruenza con la pianificazione del territorio (art. 5 cpv. 2 lett. b LFo)

Come già rilevato (v. capitolo II), la discarica in oggetto è contemplata nel PGR e nella scheda 5.4 di Piano direttore cantonale. Ne consegue che la congruenza con la pianificazione è data sia a livello formale che materiale. A livello procedurale, il PUC per la discarica di materiali inerti di Quartino costituisce la procedura direttrice alla quale è collegato il presente preavviso di dissodamento. Le esigenze di ordine pianificatorio possono quindi dirsi soddisfatte.

Pericoli per l'ambiente (art. 5 cpv. 2 lett. c LFo)

Dal profilo ambientale, non si intravedono pericoli diretti che potrebbero insorgere in seguito all'allontanamento dell'area forestale, quali erosione, caduta sassi, valanghe, frane, incendi, alluvioni, o altri danni incompatibili con il diritto federale sulla protezione dell'ambiente. Si può dunque ritenere che il progetto soddisfi anche questo requisito.

Si ricorda tuttavia che l'area occupata dalla discarica è attraversata dalla prevista linea del gasdotto ad alta pressione (Metanord), la quale ha già ottenuto i diritti di posa. Tale linea è in conflitto con la realizzazione dell'opera, in particolare per quel che concerne lo spessore dei ricoprimenti, motivo per cui la messa in opera della discarica dovrà essere coordinata con lo spostamento del tracciato del metanodotto.

Protezione della natura e del paesaggio (art. 5 cpv. 4 LFo)

Per quanto concerne gli aspetti naturalistici e paesaggistici, va evidenziato che il progetto della discarica per materiali inerti non mette in pericolo valori o peculiarità ecologici, botanici o faunistici di rilievo. Il dissodamento e gli interventi di compenso verranno eseguiti a tappe. Pertanto l'impatto dell'opera sul territorio e sul paesaggio risulterà mitigato. Le misure di compensazione e di mitigazione (da NA-1 a NA-13, rispettivamente da PA-1 a PA-3 secondo i capitoli 7.9 e 7.10 del PUC) sono da realizzare integralmente. In particolare, si richiede che la prevista rinaturazione del canale (scheda NA-10) venga effettuata per intero, e questo tenendo conto dei disposti dell'art. 21 OSCA. Alle condizioni sopra esposte, tenuto conto che il dissodamento ha carattere temporaneo, si può affermare che il progetto tocca in materia ridotta i valori naturalistici e paesaggistici del comparto.

Compenso per il dissodamento (art. 7 LFo)

Il dissodamento temporaneo di 32'122 mq dovrà essere integralmente compensato sugli stessi mappali mediante la messa a dimora di alberi e di arbusti autoctoni adatti alla stazione (ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 LFo). Il rimboschimento compensativo dovrà essere protetto contro i danni che possono venir causati dalle persone, dalla selvaggina o dagli animali da pascolo. Inoltre, va limitata con le indispensabili misure preventive la diffusione di essenze invasive indesiderate (neofite). In vista del ripristino dell'area silvestre dovrà essere elaborato un progetto dettagliato, opportunamente coordinato con le esigenze di ordine tecnico e con l'avanzamento a tappe della discarica, verificato da parte della Sezione forestale. Premesso che siano rispettate le condizioni sopra esposte e che sia assicurata una gestione efficace dei soprassuoli per almeno 20 anni dopo la messa a dimora, le misure di rimboschimento compensativo previste potranno essere considerate sufficienti.

2.3 Alcune delle osservazioni pervenute ai servizi cantonali nel periodo di pubblicazione degli atti (PUC e domanda di dissodamento) riguardano anche il tema del dissodamento (v. in particolare le osservazioni n. 1, 4, 6 e 8 riportate al Capitolo VIII).

In particolare, vengono formulate le seguenti censure/ricieste:

- i proprietari dei fondi interessati non hanno fornito il loro accordo alla richiesta di dissodamento;
- si chiede che la superficie del dissodamento previsto venga mantenuta al minimo indispensabile, prevedendo un procedimento per tappe con rinverdimento immediato dell'area colmatata;
- viene postulato che il rimboschimento preveda, a lavori ultimati, la messa a dimora di alberi simili a quelle che compongono attualmente la foresta;
- si chiede che il legname proveniente dai tagli per il dissodamento sia lasciato a disposizione dei singoli proprietari;
- viene argomentato che la fascia boschiva, attualmente incontaminata, sarà mutilata e deturpata, sconvolgendo la morfologia naturale del versante e causando la scomparsa di fauna e flora autoctone.

A tale riguardo si rileva quanto segue (per i dettagli sulle osservazioni v. Capitolo VIII).

Dal profilo formale, la sottoscrizione della domanda di dissodamento da parte dei proprietari dei fondi interessati non è necessaria per procedure di dissodamento coordinate con la pianificazione del territorio. Trattandosi, nel caso specifico, di una domanda di dissodamento legata alla procedura di adozione del PUC, il presupposto della pubblica utilità è insito nell'elemento pianificatorio.

Nel merito, va anzitutto evidenziato il coordinamento tra lo strumento pianificatorio (PUC) e la procedura di dissodamento in ossequio a quanto previsto dall'art. 12 LFo. In quest'ottica lo scrivente Consiglio rileva che le due procedure sono perfettamente congruenti. In considerazione di quanto espresso in precedenza, il perimetro dell'area da dissodare corrisponde appieno alle necessità del progetto.

Il dissodamento di 32'122 mq è previsto a tappe e sarà integralmente di natura temporanea. Ciò significa che l'area della discarica verrà, una volta colmatata, rinverdata e ricostituita a bosco. Le progressive tappe di dissodamento saranno compensate in loco, sugli stessi fondi e nella medesima situazione planimetrica originaria, seguendo cronologicamente l'avanzamento dei lavori di riempimento della discarica. Questo modo di procedere consentirà di contenere, in fase di apertura della discarica, gli impatti che inevitabilmente si avranno sul paesaggio.

Si evidenzia inoltre che la scelta delle specie da mettere a dimora dovrà tener conto delle vigenti leggi in materia, e che la piantagione dovrà essere eseguita da personale appositamente formato e sarà finalizzata al recupero, con il passare degli anni, delle funzioni forestali temporaneamente perse. Il manto silvestre ricostituito dovrà inoltre essere gestito e opportunamente protetto, fintanto che raggiungerà uno stadio di sviluppo in cui sia possibile lasciarlo alla propria evoluzione e alla successiva gestione forestale. Ciò considerato, si può affermare che sussistono garanzie sufficienti affinché gli ambienti naturali (flora e fauna) persi durante la fase di cantiere possano confacentemente essere recuperati a lavori ultimati. Quantunque non sia corretto parlare di "mutilazione" e di "deturpazione", è evidente che occorreranno alcuni decenni per una ricomposizione completa del quadro paesaggistico attuale.

Per quanto riguarda il legname presente in loco, che dovrà pure essere abbattuto secondo le regole dell'arte da personale specializzato, nulla si oppone al fatto che lo stesso venga messo a disposizione, in forma semilavorata (tronchi allestiti, eventualmente già sezionati), dei legittimi proprietari. Essi dovranno comunque impegnarsi a ritirarlo a proprie spese, nei modi e nei tempi che saranno loro indicati, senza intralciare l'avanzamento dei lavori della discarica.

2.4 Sulla scorta di quanto precede, il Consiglio di Stato, in qualità di autorità specializzata ai sensi degli artt. 3 cifra 5 LCoord e 5 LCFo, si esprime favorevolmente sull'annessa domanda di dissodamento del Dipartimento del territorio alle seguenti condizioni:

- al più tardi entro l'ottenimento della licenza edilizia il Dipartimento del territorio dovrà far elaborare da un ingegnere forestale libero professionista (ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 e 2 RLCFo) e verificare dalla Sezione forestale un progetto di rimboschimento della superficie dissodata temporaneamente che tenga conto degli avanzamenti previsti a livello tecnico, volto a ricostituire stanziale che possa garantire, a medio termine, le funzioni forestali oggi assicurate; la Sezione forestale sarà successivamente responsabile di vigilare affinché le misure di rimboschimento per l'area dissodata temporaneamente vengano realizzate in ossequio a tale progetto;
- a garanzia della buona riuscita del rimboschimento compensativo, il gestore della discarica (v. capitolo VI punto 1) dovrà presentare una fideiussione bancaria o

assicurativa a prima richiesta per un importo pari a fr. 640'000.- (corrispondenti a fr. 20.- il mq); tale garanzia potrà essere suddivisa in più parti corrispondenti all'avanzamento delle singole tappe della discarica e potrà essere liberata a collaudo (parziale) eseguito, ma al più presto 20 anni dopo la messa a dimora delle specie che saranno indicate nel progetto di sistemazione finale.

VI. L'ATTUAZIONE DEL PUC

1. Il programma di realizzazione

Dopo l'entrata in vigore del PUC, che coincide con la sua approvazione da parte del Gran Consiglio (art. 50 LALPT), è prevista l'assegnazione di un mandato (in base alla Legge sulle commesse pubbliche) per la progettazione di dettaglio della discarica e per l'allestimento di un capitolato d'oneri relativo alla successiva fase di realizzazione e gestione della stessa.

Una volta ultimato il progetto esecutivo, verrà avviata la procedura tendente all'ottenimento della licenza edilizia dal Municipio di Magadino (corrispondente all'autorizzazione di sistemazione ai sensi dell'art. 25 OTR) e, in seguito, quella per l'acquisizione dei necessari diritti immobiliari (proprietà o diritti di superficie), se del caso in via espropriativa.

Nel contempo, sulla base del capitolato d'oneri allestito dal progettista, si prevede di pubblicare un concorso per l'esecuzione delle opere e per la gestione della discarica.

Tale concorso sfocerà in una decisione di aggiudicazione che integrerà l'autorizzazione per l'utilizzo dei terreni (conformemente alla Legge sul demanio pubblico) e quella di gestione della discarica (art. 27 OTR), ove, tra l'altro, il Consiglio di Stato avrà modo di fissare la tariffa massima di deposito e imporre degli adeguati oneri di accompagnamento ambientale.

L'esecuzione delle opere previste nella licenza edilizia e la gestione della discarica saranno dunque affidate ad un'impresa privata, la quale dovrà attenersi strettamente alle condizioni fissate dalle autorità comunali e cantonali nell'ambito delle autorizzazioni edilizie e di gestione rilasciate.

Secondo il progetto di massima menzionato nel PUC, la realizzazione della discarica avrà una durata di circa 10-15 anni e avverrà a tappe. Nel corso della prima tappa, è prevista la formazione di un terrapieno lungo il canale, con la funzione di schermatura preliminare ai lavori preparatori. La seconda tappa, che riguarderà la parte Ovest della discarica, comprenderà il riempimento progressivo verso Est. Questo riempimento permetterà di anticipare la parte di discarica verso l'abitato di Quartino, costituendo un interessante "tampone" in grado di ridurre l'impatto ambientale della terza tappa, ubicata sulla parte centrale e sulla parte Est.

Al termine dei lavori, il gestore dovrà provvedere alla sistemazione finale conformemente a quanto prestabilito.

2. La nuova impostazione

Il modus operandi appena descritto costituisce una novità a livello cantonale. Infatti, sino ad oggi la realizzazione delle discariche per materiali inerti è sempre stata preceduta da una pianificazione ad opera dei Comuni (mediante varianti di piano regolatore) e attuata esclusivamente dai privati, tramite l'acquisto dei terreni e l'ottenimento delle necessarie

autorizzazioni edilizie e gestionali.

Tale impostazione, tuttavia, a mente dello scrivente Consiglio non fornisce delle sufficienti garanzie sui tempi relativi alla predisposizione delle necessarie modifiche delle basi pianificatorie (che rimangono in buona parte dipendenti dalla volontà degli enti locali) e neppure sulla continuità dell'esercizio della discarica. A questo riguardo, occorre infatti tenere presente che oggi, qualora un gestore di discarica interrompesse anticipatamente l'esercizio della propria attività (ovvero prima dell'esaurimento della volumetria prevista), l'intera pianificazione cantonale dello smaltimento degli inerti subirebbe delle ripercussioni negative e i mezzi dello Stato per imporre coattivamente il proseguimento dei lavori, trattandosi di attività tutelate dalla garanzia della proprietà privata e dalla libertà di commercio, risulterebbero comunque inadeguati.

In simili circostanze, è quindi emersa la necessità di attuare un cambiamento di impostazione. Con la messa a punto di un piano di utilizzazione cantonale, si ritiene che il Cantone abbia un maggiore controllo sui tempi di pianificazione necessari. L'acquisto dei terreni (o dei diritti di superficie) da parte del Cantone, inoltre, dovrebbe consentire una maggiore trasparenza sulla composizione dei costi determinanti per la fissazione delle tariffe di deposito (cfr. art. 15 cpv. 2 lett. h LALPAmb) e, soprattutto, garantire la necessaria continuità dell'esercizio.

VII. PONDERAZIONE DEGLI INTERESSI

L'interesse pubblico che riveste la discarica per materiali inerti di Magadino-Quartino è stato analizzato ed appurato nello studio che ha preceduto la procedura di aggiornamento del PGR (PGR Aggiornamento gennaio 2006, capitolo C, Rifiuti edili, sez. 2 e 3; vedi anche capitolo II). In particolare, tale studio – al quale si rimanda per maggiori dettagli – ha messo in risalto la necessità di dotare il Cantone e soprattutto la regione del Locarnese di nuove discariche per materiali inerti allo scopo di far fronte alla costante produzione di rifiuti edili.

D'altro canto, la realizzazione della discarica comporterà un inevitabile ma sostenibile carico ambientale.

Anzitutto v'è la soppressione temporanea di circa 3 ha di area boschiva. Al riguardo occorre comunque considerare che la composizione della porzione di bosco dissodato corrisponde a quella dell'area forestale presente sull'intero versante della montagna ed è previsto un rimboschimento compensativo tramite modalità giudicate corrette anche dall'Ufficio federale dell'ambiente (v. preavviso del 29 giugno 2009).

Le ulteriori aree naturali che verranno soppresse presentano un valore ecologico molto ridotto dalle attività (pascolazione) e dalla proliferazione di specie infestanti. Più interessanti dal punto di vista ecologico (in particolare per gli spostamenti della fauna) gli elementi lineari quali i corsi d'acqua (solo temporanei), le siepi, il margine boschivo, i muri a secco. Per compensare la perdita delle aree e degli elementi naturali persi durante la realizzazione della discarica sono previste, a discarica ultimata, misure di ripristino di elementi ecologici funzionalmente simili (stagno, risistemazione e rinaturazione di riali, creazione di una zona umida e di aree aperte, piantagione di siepe, ricostruzione di muri a secco) e di valore almeno pari (v. PUC, capitolo 7.9).

La realizzazione della discarica non presenta conflitti con la protezione delle acque (v. PUC, capitolo 7.3) né con la protezione del suolo, che verrà prelevato e riutilizzato per la sistemazione finale dell'impianto (v. PUC, capitolo 7.4).

Gli impatti prevedibili durante il funzionamento della discarica (rumori, polveri, deturpamento del paesaggio) potranno essere adeguatamente ridotti tramite le modalità di attuazione e di progressione a tappe della discarica stessa, in modo da schermare le emissioni verso le zone abitate, l'annaffiatura e il rinverdimento delle zone aperte, la scrupolosa attuazione di tutte le misure previste dalla legislazione dalle direttive vigenti per questo tipo di cantieri in materia di protezione dell'ambiente e delle acque (v. PUC, capitoli 5.3, 5.4 e 7).

L'individuazione delle misure da adottare in fase di realizzazione della discarica, ed il previsto accompagnamento ambientale, permetteranno di contenere gli impatti durante la fase di funzionamento della discarica nei termini fissati dalla legislazione vigente, mentre le misure compensative da realizzare a discarica ultimata consentiranno di ripristinare il valore naturalistico e paesaggistico del comparto ad un livello paragonabile a quello attuale.

Sulla scorta di queste considerazioni, rilevate in particolare la necessità e l'urgenza di garantire un adeguato smaltimento dei rifiuti edili minerali nel Locarnese e preso atto delle misure previste per la compensazione dei carichi ambientali connessi con la realizzazione e l'esercizio della discarica, occorre ritenere che la pianificazione in oggetto è sorretta da un sicuro interesse pubblico.

VIII. ESITO DELLA PROCEDURA D'INFORMAZIONE E DI PARTECIPAZIONE

Nell'ambito della procedura d'informazione e partecipazione, attuata con la serata informativa pubblica svoltasi a Magadino il 16 marzo 2009 e con il deposito del progetto di PUC presso la cancelleria del Comune di Magadino dal 20 aprile al 19 maggio 2009, sono stati formulati otto contributi.

ELENCO DELLE OSSERVAZIONI

Termine di presentazione: 3 giugno 2009

N.	Osservazioni presentate da:	Data
	<u>Comuni, Consorzi, Enti e Associazioni</u>	
1	Municipio di Magadino	25.05.2009
2	Consorzio Piazza di tiro Quartino	28.05.2009
3	Patriziato di Contone	03.06.2009
4	Associazione per un Parco di Magadino a misura d'uomo	03.06.2009
5	Consorzio per il PR dei Comuni del Gambarogno	04.06.2009
	<u>Privati cittadini e Persone giuridiche</u>	
6	P. e M. Bellini	28.05.2009
7	Azienda forestale Parco SA	29.05.2009
8	Gruppo promotore delle osservazioni	01.06.2009

Le singole osservazioni sono state esaminate dai servizi del Dipartimento del territorio, i quali, per mezzo dei funzionari della Sezione dello sviluppo territoriale e della Sezione protezione aria, acqua e suolo, hanno pure provveduto alle audizioni e allo svolgimento dei sopralluoghi ritenuti necessari. Di seguito verrà esposta la sintesi dei contributi presentati e le relative valutazioni del Consiglio di Stato.

Già sin d'ora, si può comunque rilevare che dalle osservazioni pervenute non sono emerse richieste che modificano sostanzialmente il piano pubblicato né la ponderazione degli interessi sin qui compiuta. Esse sono nondimeno state prese in considerazione per ottimizzare il progetto di PUC e saranno, nel limite del possibile, integrate nella progettazione di dettaglio che precederà il rilascio della licenza edilizia, nelle autorizzazioni di gestione o nel regolamento d'azienda della discarica.

Osservazione n. 1 - Municipio di Magadino

1. Il Municipio chiede che venga stipulata una Convenzione che preveda indennizzi per l'utilizzazione della strada comunale d'accesso alla discarica (fr. 2.-/mc depositato) e ai sensi dell'art. 15 cpv. 3 LALPAmb e art. 11 ROTR (fr. 2.-/mc depositato) e il deposito annuo gratuito di 500 mc d'inerti.
2. Chiede il rispetto delle seguenti condizioni di realizzazione:
 - posa di un sistema di monitoraggio per le polveri fini; sospensione dell'attività in caso di superamento dei limiti (contratto di gestione)
 - superficie dissodata mantenuta al minimo, lavoro a tappe, rinverdimento immediato, sistema d'irrigazione automatico
 - lavaggio gomme degli autocarri in uscita
3. Chiede di essere sentito nell'ambito della stipulazione del regolamento di gestione della discarica, che deve inoltre prevedere l'obbligo di controllo del materiale da depositare

Valutazione del Consiglio di Stato:

1. Con i nuovi artt. 11 e 11a del Regolamento di applicazione dell'ordinanza tecnica sui rifiuti (ROTR), il Consiglio di Stato ha recentemente attivato il prelievo di una tassa presso i gestori di discariche (fondata sull'art. 15 cpv. 2 lett. f LALPAmb) e stabilito, in parallelo, che i Comuni sede e quelli che subiscono disagi causati dall'attività di una discarica ricevono dal Cantone un indennizzo annuale (ai sensi dell'art. 15 cpv. 3 LALPAmb) proporzionale alla tassa di pianificazione incassata. Questo nuovo regime, che entrerà in vigore il 1. gennaio 2010 (cfr. comunque l'art. 12a cpv. 2 ROTR), è stato impostato proprio nell'ottica di compensare i possibili disagi per gli enti locali e favorire, per quanto possibile, l'accettazione delle discariche presso i medesimi.
Nelle concrete circostanze il Consiglio di Stato non intende evidentemente derogare a questa impostazione (valida per tutte le discariche del Cantone). Di conseguenza, l'indennizzo per il Comune di Magadino verrà quantificato ogni anno sulla base dell'effettivo apporto in discarica e conformemente all'art. 11 ROTR. Al medesimo potrà, se del caso, essere aggiunto un corrispettivo (in denaro o tramite la concessione di diritti di deposito gratuiti) per l'uso accresciuto della strada di accesso comunale.
Gli importi in questione andranno in ogni caso quantificati sulla base della progettazione di dettaglio e potranno essere stabiliti, di comune accordo, prima che il Municipio rilasci la necessaria licenza edilizia.
2. Per quanto concerne le condizioni per la tutela dell'ambiente proposte dal Municipio, si rileva nuovamente che gli aspetti di dettaglio verranno approfonditi e se del caso predisposti nell'ambito della futura progettazione di dettaglio (che sfocerà poi nel rilascio, da parte dello stesso Municipio di Magadino, della licenza edilizia. Attualmente (in sede di pianificazione) non è prevista la posa di un sistema di

monitoraggio delle polveri fini, ma è sin d'ora dato per acquisito il rigoroso rispetto della Direttiva federale sulla protezione dell'aria sui cantieri edili. Il sistema di irrigazione automatico e il lavaggio delle gomme degli autocarri in uscita contribuiranno in modo sostanziale alla riduzione delle polveri fini diffuse nell'aria (v. per maggiori dettagli su questi aspetti il PUC al capitolo 7.1). Come esposto nel PUC, la superficie dissodata sarà costantemente mantenuta al minimo grazie alla pianificazione del lavoro a tappe (PUC, capitolo 7.9, NA-1) e al rinverdimento immediato (PUC, capitolo 7.9, NA-2). Per il resto, sul dissodamento, v. capitolo V punto 2.).

3. La discarica è prevista per materiali inerti non riciclabili. L'obbligo di controllo del materiale da depositare è imposto non solo dalla vigente legislazione federale e cantonale, bensì anche dallo stesso PUC (v. capitolo 7.6). In particolare, l'art. 28 OTR stabilisce che l'autorità controlli almeno due volte all'anno l'esercizio delle discariche (osservanza degli obblighi iscritti nell'autorizzazione di gestione) e i dispositivi tecnici. Dopo la chiusura, essa provvede affinché i controlli proseguano fintanto che i possibili influssi molesti appaiano improbabili e in ogni caso per almeno cinque anni. Il 1. gennaio 2006, con l'entrata in vigore del regolamento di applicazione dell'OTR, il compito di eseguire i controlli delle discariche (con la facoltà di richiedere ai gestori la presentazione di rapporti o perizie atti ad attestarne la conformità) è stato delegato all'Ufficio gestione rifiuti della Sezione protezione aria, acqua e suolo. Il Consiglio di Stato è senz'altro disposto a sottoporre al Municipio di Magadino il regolamento d'azienda della discarica prima del rilascio della necessaria autorizzazione di gestione (cfr. artt. 26 cpv. 1 lett. c e 27 OTR).

Osservazione n. 2 - Consorzio Piazza di tiro Magadino

Osservazione n. 3 - Patriziato di Contone

Osservazione n. 7 - Azienda forestale Parco SA

Il Consorzio Piazza di tiro Magadino è proprietario del mappale fmn. 350, affittato al Patriziato di Contone che, a sua volta, ha stipulato un contratto di subaffitto con l'Azienda Forestale Parco. Consorzio e Patriziato fanno riferimento ai disagi che la realizzazione del nuovo accesso stradale comporterebbe per l'Azienda forestale.

1. L'Azienda Parco SA non ritiene giustificabile la realizzazione della strada di accesso alla discarica sul mappale fmn. 350, sul quale svolge la propria attività, in quanto essa rimarrebbe penalizzata nella sua organizzazione logistica (deposito legname). Chiede quindi che sia valutata la possibilità di utilizzare la strada agricola esistente.
2. Il Patriziato richiama un progetto di ampliamento della piazza di compostaggio per i Comuni di Contone, Magadino e S. Nazzaro sul mappale fmn. 349, ostacolato dal PUC.
3. Il Patriziato osserva che i canoni d'affitto dovranno essere modificati in seguito alla diminuzione della superficie disponibile.

Valutazione del Consiglio di Stato:

- 1-2. Nell'ambito della discussione che ha avuto luogo durante il sopralluogo esperito il 28 luglio 2009 dai rappresentanti dei servizi cantonali interessati, dell'Azienda, dei Comuni di Magadino e di Contone e del Patriziato di Contone, è stato convenuto di riorganizzare le attività della Parco SA sul piazzale esistente, in modo da permettere la realizzazione della strada di accesso alla discarica. L'utilizzo della strada stessa

da parte degli automezzi della Parco SA permetterà di ottimizzare il circuito di approvvigionamento. Questa riorganizzazione consente di appianare qualsiasi conflitto tra le attività dell'Azienda Parco SA e quelle della discarica.

In linea generale, va pure rilevato che l'attuazione del piano in oggetto non compromette in alcun modo le scelte pianificatorie che sono state recentemente operate dalle autorità locali con la revisione del Piano regolatore consortile del Gambarogno (adottato il 18 febbraio 2009 e trasmesso per approvazione al Consiglio di Stato il 23 settembre scorso).

3. Si tratta di una questione che verrà considerata e, se del caso, regolata nell'ambito della procedura di acquisizione dei diritti immobiliari.

Osservazione n. 4 - Associazione per un Piano di Magadino a misura d'uomo

1. L'Associazione si oppone al PUC. Ritiene che la prevista discarica, per la sua posizione e dimensione, costituisce un oggetto di non poco conto inserito in una zona territorialmente ed ecologicamente sensibile. Considera inoltre l'ubicazione della discarica non idonea e non conforme alla scheda di coordinamento 5.4 del PD. Chiede che siano ricercate altre ubicazioni, di dimensioni più ridotte, più discoste dagli abitati e dal futuro Parco del Piano di Magadino.
2. Chiede di individuare un compenso reale per la diminuzione di territorio agricolo, conformemente ai principi della LTAgr.
3. Chiede l'allestimento di un Rapporto dell'impatto sull'ambiente e relativa valutazione ai sensi dell'OEIA, paventando il superamento del deposito di 500'000 mc di materiale.
4. Rileva il rischio di creare relazioni conflittuali con l'ambiente e ritiene che le misure compensative e di ripristino riconsegneranno una zona in ogni caso compromessa dal profilo ambientale.

Valutazione del Consiglio di Stato:

1. Come già rilevato (v. capitolo II), l'ubicazione della discarica per materiali inerti a Magadino-Quartino e la sua volumetria sono il risultato di un lungo procedimento pianificatorio, iniziato con la procedura di aggiornamento del capitolo C. *Rifiuti edili* del PGR, alla quale si è successivamente affiancata la procedura di Piano Direttore. La relativa scheda di coordinamento 5.4 è stata adottata dal Consiglio di Stato il 25 settembre 2007, ed è entrata in vigore con la sua crescita in giudicato (v. PUC, capitolo 3). L'idoneità dell'ubicazione è quindi già stata verificata e dimostrata all'interno di questa articolata procedura. Pure l'UFAM, del resto, nell'ambito dell'approvazione del dissodamento, ha riconosciuto l'ubicazione vincolata della discarica ai sensi dell'art. 5 LFo. Dagli studi compiuti nell'ambito dell'allestimento del PUC, infine, non risulta che la discarica in oggetto vada ad inserirsi in una zona territorialmente ed ecologicamente sensibile (v. PUC, capitoli 7.3, 7.8, 7.9 e 7.10).
2. Sul tema del compenso agricolo v. Capitolo IV, punto 2.3.
Al termine dei lavori, le superfici agricole occupate dalla discarica ritorneranno a far parte del comprensorio agricolo (cfr. anche il progetto di revisione del PR consortile del Gambarogno adottato il 18 febbraio 2009 che le attribuisce alla zona ZPP2-zone agricole di contorno alle zone residenziali). Le concrete possibilità di ricoltivazione delle medesime potranno tuttavia essere valutate soltanto dopo che, nell'ambito della

progettazione definitiva, verranno stabiliti gli sviluppi planimetrici e altimetrici della discarica (terrazzamenti ecc.).

Pertanto, non essendo al momento possibile stabilire con certezza l'attuabilità di un completo compenso reale ai sensi dell'art. 9 LTAgr, si chiede al Gran Consiglio di stanziare il credito necessario per l'eventuale versamento del contributo pecuniario sostitutivo (a garanzia del compenso reale). Qualora il progetto definitivo (da predisporre in ogni caso entro l'inoltro della domanda di costruzione) dovesse mostrare l'impossibilità – totale o parziale – di un compenso reale, il contributo stanziato diverrà esecutivo e andrà versato direttamente a favore del fondo di cui all'art. 13 LTAgr.

3. Le norme di attuazione del PUC fissano a 405'000 mc la capienza della discarica (art. 3 cpv. 1 NAPUC). Un superamento di volumetria dell'ordine indicato dall'Associazione è escluso nell'ambito della presente pianificazione. La legislazione federale impone che siano sottoposti all'esame dell'impatto sull'ambiente ai sensi dell'art. 10a LPAmb (EIA) le discariche per materiali inerti con un volume di più di 500'000 mc (cifra 40.4 dell'Allegato OEIA). Non si giustifica quindi l'allestimento di un RIA ai sensi dell'art. 10a LPAmb. Ad ogni buon conto, sulla base dell'art. 47 OPT, è stata allestita una valutazione dell'impatto ambientale sostanzialmente paragonabile a quella prevista dall'EIA (PUC, capitolo 7) e, inoltre, è prevista una valutazione dell'impatto sull'ambiente di seconda fase in sede di domanda di costruzione, nella quale saranno proposti ulteriori approfondimenti sulla base del progetto di dettaglio.
4. Il PUC prevede una serie di misure mitigative e compensative: per la soppressione temporanea del bosco (capitolo 7.8), per le componenti naturali eliminate o compromesse (capitoli 7.9 e 7.10), per la tutela delle componenti ambientali quali l'aria (capitolo 7.1), l'acqua (capitolo 7.3) e i rumori (capitolo 7.2). Queste misure sono state valutate e ritenute idonee dai servizi cantonali competenti nell'ambito della procedura di elaborazione del PUC. Non v'è quindi motivo per ritenere che le stesse siano inadeguate. Inoltre, occorre pure tenere presente che le discariche per materiali inerti sono soggette alla sorveglianza del Cantone (art. 28 OTR; cfr. PUC, capitolo 7.6), il quale fissa e controlla l'osservanza degli obblighi iscritti nell'autorizzazione di gestione (in particolare i tipi e le quantità di rifiuti depositati), la qualità della falda freatica e le acque di percolazione. La sorveglianza si estende su tutta la durata di esercizio della discarica e su un periodo di almeno cinque anni dopo la sua chiusura.

Osservazione n. 5 - Consorzio Piano regolatore Comuni del Gambarogno

1. Il Consorzio è tendenzialmente contrario al PUC e ritiene che le procedure di aggiornamento del PD e di elaborazione del PUC abbiano disatteso il principio del coinvolgimento degli enti interessati e in particolare del Consorzio.
2. L'utilizzazione del PUC per la realizzazione di una discarica non corrisponde alla prassi fin qui adottata dal Cantone. Il PUC limita le possibilità degli enti locali (legislativo) di prendere decisioni. Si deplora il mancato coinvolgimento del Consorzio nell'elaborazione del PUC, richiamando la recente pubblicazione del PR del Gambarogno
3. Il Consorzio esprime dubbi sull'ubicazione della discarica legati a preoccupazioni per il rumore, il traffico, l'impatto paesaggistico e per la generazione dei vari tipi di polveri.

Valutazione del Consiglio di Stato:

1. La procedura di informazione e di partecipazione per l'aggiornamento della scheda 5.4 del PD *Discariche per materiali inerti* (comprendente la discarica di Magadino-Quartino) è avvenuta tramite il deposito degli atti presso tutte le cancellerie comunali (compresa quella di Magadino) dal 25 marzo al 25 aprile 2005, congiuntamente alla consultazione per l'adattamento del PGR. Ai Comuni, alle Regioni, agli altri enti pubblici e privati, come pure a qualsiasi cittadino è stata data la facoltà di presentare osservazioni o proposte al Dipartimento del territorio. In tale contesto, il Consorzio PR del Gambarogno non ha ritenuto di presentare alcuna osservazione al progetto di pianificazione superiore.
In seguito alle osservazioni presentate dal Municipio di Magadino, il progetto di discarica di Quartino è stato ulteriormente approfondito sotto il profilo degli impatti ambientali e presentato alla popolazione in occasione di una serata pubblica organizzata l'11 luglio 2007. Il 25 settembre 2007 il Consiglio di Stato ha adottato la scheda 5.4 del PD (di categoria dato acquisito), comprensiva della discarica di Magadino e ha pubblicato gli atti. I Comuni, gli altri enti pubblici e le Regioni interessate hanno avuto la facoltà di presentare ricorso al Gran Consiglio contro il contenuto delle schede di coordinamento di categoria dato acquisito. Il Consorzio non ha tuttavia ritenuto di avvalersi neppure di questa facoltà.
Il 18 marzo 2009, prima del deposito del PUC, gli atti sono stati presentati ai rappresentanti del Consorzio in occasione di una riunione a loro espressamente dedicata. I presenti si sono detti d'accordo di presentare eventuali osservazioni al PUC nell'ambito della procedura di informazione e partecipazione. Il PUC è stato ancora presentato pubblicamente a tutti gli interessati il 7 maggio 2009.
Su queste basi, il Consiglio di Stato ritiene che l'informazione agli enti e alle persone interessate sia stata adeguata e conforme agli artt. 46 e seguenti LALPT.
2. L'art. 44 LALPT, nel definire lo scopo del Piano di utilizzazione cantonale, indica che lo stesso è *inteso a promuovere l'attuazione degli obiettivi del piano direttore e dei compiti cantonali, come pure alla realizzazione di edifici o impianti di interesse cantonale o sovracomunali fissati da leggi speciali*.
La discarica in oggetto configura manifestamente un impianto di interesse sovracomunale ai sensi dell'art. 44 LALPT (cfr. PGR, capitolo C) e presenta un'indubbia valenza pianificatoria regionale, nella misura in cui essa è atta a consentire lo smaltimento dei rifiuti edili dell'intero Locarnese. Il fatto che una pianificazione tramite PR avrebbe permesso di introdurre la discarica nel piano di utilizzazione consortile in fase di aggiornamento (da 10 anni) non inficia la possibilità per il Cantone di adottare un PUC, né rende questo strumento illegale. La scelta di tale strumento pianificatorio risulta al contrario opportuna in riferimento all'urgenza, riconosciuta dal Consorzio stesso, di realizzare la discarica (v. anche capitolo II, punto 4). Ad ogni buon conto, poi, facoltà di intervenire nella predisposizione delle basi pianificatorie (in particolare ubicazione e capacità della discarica) è stata concessa al Consorzio nell'ambito della procedura di adozione della scheda 5.4 del PD, di cui il PUC ora riprende e precisa i contenuti. In merito ai motivi che hanno indotto un cambiamento di impostazione v. capitolo II, punto 3.
3. Sull'ubicazione della discarica, v. osservazione n. 4, pto 1. Sulle censure ambientali, v. osservazione n. 4 pto 4 e il PUC ai capitoli 7.2 (rumore), 6.3 (traffico), 7.9 (impatto paesaggistico), 7.1 (polveri).

Osservazione n. 6 - signori P. e M. Bellini

I signori Bellini, proprietari del mappale fmn. 1374 (pure firmatari delle osservazioni del gruppo promotore di cui all'Osservazione n. 8) pongono le seguenti condizioni per l'utilizzo del loro terreno:

- a) riconsegna del terreno boscato con piante simili alle attuali,
- b) preservazione del diritto di passo,
- c) consegna del legname dissodato.

Valutazione del Consiglio di Stato:

Sul dissodamento si veda il capitolo V punto 2. Il rimboschimento progressivo della superficie utilizzata per mezzo dell'adeguata vegetazione è previsto dal PUC (si veda capitolo 7.8) e nei piani annessi alla domanda di dissodamento.

La riconsegna del terreno, la preservazione del diritto di passo e la consegna del legname dissodato sono aspetti che verranno considerati e regolati nell'ambito della procedura di acquisizione dei diritti immobiliari (v. capitolo VI punto 1).

Osservazione n. 8 - Gruppo promotore delle osservazioni

1. Il cosiddetto "Gruppo promotore delle osservazioni" (composto da venti persone rappresentate da G. P. Pawlowski) si oppone al PUC; ritiene l'ubicazione inopportuna, dal momento che aggrava il carico ambientale in una zona con il tasso di inquinamento tra i più alti del Ticino, deturpando una fascia di bosco incontaminata e selvaggia, minacciando l'adiacente zona agricola e in conflitto con la pianificazione locale (PR).
2. Ritiene che la procedura di PUC impedisca ogni opposizione, i proprietari non sono stati interpellati e i terreni verranno irrimediabilmente persi.
3. Paventa i seguenti problemi ambientali:
 - infiltrazioni tossiche nella falda dal momento che non esiste una raccolta differenziata degli inerti,
 - espansione delle polveri nelle zone abitative, agricole e industriali, ingestibili nei giorni di vento. Al termine della discarica verrà riconsegnata alla popolazione una zona irrimediabilmente rovinata nel contenuto.
4. Teme che la discarica resti aperta per un tempo superiore al previsto (ulteriore espansione in altezza).

Valutazione del Consiglio di Stato:

1. Sull'ubicazione della discarica v. Osservazione n. 4, pto 1 mentre sul dissodamento cfr. capitolo V punto 2.
L'affermazione che il Piano di Magadino sia caratterizzato da un tasso di inquinamento tra i più alti del Ticino non trova riscontro nei dati ambientali rilevati periodicamente dai servizi cantonali (cfr: <http://www.ti.ch/oasi>).
I rilievi naturalistici effettuati indicano che l'area temporaneamente sottratta al bosco durante l'attività della discarica risulta sostanzialmente simile per composizione e qualità alla foresta dell'intero versante della montagna. Il dissodamento temporaneo non incide sulle funzioni ecologiche del comparto boschivo e il PUC prevede il ripristino totale dell'area adottando misure naturalistiche e paesaggistiche valutate

favorevolmente dai servizi cantonali e federali (v. PUC, capitolo 7.9). La tutela della zona agricola sarà garantita dalle misure prese per garantire la qualità dell'aria (v. PUC, capitolo 7.1), dell'acqua (capitolo 7.3), del suolo (capitolo 7.4), dei siti contaminati (capitolo 7.5), delle sostanze pericolose (capitolo 7.6) e degli organismi pericolosi (capitolo 7.7).

2. Sui diritti di informazione e partecipazione dei cittadini alla presente procedura di PUC, v. osservazione n. 5, pto. 1 e PUC, capitoli 3 e 4. Si rileva che la procedura stabilita dagli artt. 44 e segg. LALPT garantisce ai cittadini il diritto di presentare osservazioni nell'ambito dell'allestimento (art. 46 cpv. 3 LALPT) e il diritto di formulare ricorso contro l'adozione del PUC (art. 49 cpv. 1 LALPT). Da questo punto di vista, la procedura garantisce al cittadino gli stessi diritti di quelli concessigli nella procedura di PR (cfr. artt. 32 cpv. 3 e 35 LALPT). Inoltre, la popolazione è stata debitamente informata nelle serate dell'11 luglio 2007 (informazione sul PD) e del 7 maggio 2009 (informazione sul PUC). La sorte dei diritti immobiliari sui terreni alla fine dell'esercizio della discarica sarà regolata nell'ambito della procedura di acquisizione dei diritti immobiliari: si potranno prevedere procedure di acquisizione della proprietà dei terreni o unicamente dei diritti di superficie temporanei sugli stessi.
3. Per quanto attiene alle censure ambientali, si rimanda in generale alle valutazioni fatte all'osservazione n. 4 pto. 4. Sul tema delle infiltrazioni nella falda, si vedano la valutazione all'osservazione n. 1, pto. 3 e i capitoli da 7.3 a 7.7 del PUC. Inoltre, va rilevato che i preposti servizi cantonali (e in particolare la Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo) sono tenuti a sorvegliare il rispetto degli obblighi previsti nell'autorizzazione di gestione (PUC, capitolo 7.6). In merito alla qualità del territorio riconsegnato al termine dell'esercizio della discarica, non vi sono motivi per scostarsi dalle valutazioni positive fatte dai servizi specializzati ed esposte nei capitoli 7.9 e 7.10 PUC.
4. Come già esposto sopra (v. osservazione n. 4, punto 3), la normativa del PUC fissa a 405'000 mc la capienza della discarica (art. 3 cpv. 1 NAPUC). Il superamento della volumetria depositata è escluso nell'ambito della presente pianificazione. I profili dell'impianto verranno dettagliati – conformemente agli aspetti pianificatori definiti dal PUC – nell'ambito dell'elaborazione del progetto definitivo.

IX. ASPETTI FINANZIARI E RICHIESTA DI CREDITO

I costi per l'attuazione della pianificazione in oggetto e per realizzazione – in parte a cura del Cantone (cfr. capitolo VI punto 1.) – della discarica di Magadino-Quartino, possono essere così ricapitolati (cfr. anche PUC, capitolo 9.1):

	Fr.
Progettazione di massima	50'000
Progettazione di dettaglio e prestazioni specialistiche	200'000
Compenso agricolo	145'000
Acquisto dei diritti immobiliari e spostamento gasdotto	410'000
Costi diversi	80'000
TOTALE FR.	885'000

Al riguardo occorre anzitutto rilevare che, come avviene nelle esistenti discariche per inerti, i costi per la realizzazione delle opere della discarica saranno assunti dal gestore (in concreto: l'aggiudicatario del concorso di cui al capitolo VI punto 1.) e computati integralmente nella tariffa di deposito a carico dell'utenza.

Anche i costi di progettazione, di acquisizione dei diritti immobiliari e dell'eventuale compenso agricolo verranno integrati nel prezzo finale di deposito del materiale. Questi costi, tuttavia, devono essere anticipati dallo Stato, il quale, come già è stato detto (v. capitolo VI punto 1), al momento dell'aggiudicazione della gestione della discarica dovrà già disporre, oltre che di un preciso capitolato d'oneri, pure della licenza edilizia cresciuta in giudicato e dei terreni necessari. Il recupero di questa spesa, verrà attuato, per il Cantone, tramite la tassa d'uso demaniale che sarà fissata in sede di aggiudicazione e percepita direttamente dal gestore durante l'esercizio della discarica.

In ogni caso, entro la conclusione dei lavori di deposito il credito in oggetto sarà integralmente recuperato.

Come indicato al capitolo IV (punto 2.3), l'eventuale compenso agricolo sostitutivo sarà determinato sulla base del progetto esecutivo della discarica (da predisporre in ogni caso prima per l'inoltro della domanda di costruzione), a seconda dell'attuabilità del compenso reale. Se del caso, esso sarà accreditato al conto 201 062 "Deposito per acquisto aree agricole" della Sezione dell'agricoltura entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della licenza edilizia.

Per completezza di informazione si segnala pure che, nel corso dell'esercizio della discarica, il deposito di materiale sarà soggetto alla tassa di pianificazione di cui agli artt. 15 cpv. 2 lett. f LALPAmb e 11 ROTR, pari a un franco per ogni mc di materiale depositato definitivamente e finalizzata a compensare le spese generali di pianificazione e di studio dei necessari interventi nell'ambito della sorveglianza sulle discariche.

X. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE ED IL PIANO FINANZIARIO

La realizzazione della discarica di Magadino-Quartino è coerente con le linee direttive (v. in particolare l'area di intervento prioritario Riscaldamento climatico, ambiente e energia, capitolo 5).

L'approvazione del presente messaggio non comporta spese di gestione corrente per il Cantone, mentre l'investimento necessario è previsto nel Piano finanziario al settore 53 "Raccolta ed eliminazione rifiuti", posizione 532 Eliminazione rifiuti, collegata agli elementi WBS 731 53 2060 "Discarica inerti Magadino" per le uscite e 731 65 1014 "Contributi da terzi per discarica inerti Magadino" per le entrate.

XI. CONCLUSIONI

L'approvazione del PUC in oggetto è necessaria per assicurare le necessarie basi pianificatorie alla discarica per materiali inerti di Magadino-Quartino e dunque per dare una risposta, conforme ai principi della protezione dell'ambiente, ai fabbisogni dello smaltimento degli inerti nella regione del Locarnese.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il Consiglio di Stato chiede al Gran Consiglio di approvare l'annesso PUC e di stanziare il credito necessario per la sua attuazione.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, G. Gendotti

Il Cancelliere, G. Gianella

Allegati:

- Fascicolo *Piano di utilizzazione cantonale (PUC) Discarica per materiali inerti Magadino-Quartino* – settembre 2009, contenente: Rapporto di pianificazione, Programma di realizzazione, Norme di attuazione
- Piano delle AP-EP e piano del traffico – 1:2000 – settembre 2009
- Domanda di dissodamento temporaneo – dicembre 2008, contenente: Moduli 1, 2, 3 UFAM, estratto CN 1:25000 foglio 1313 Bellinzona, piano di dissodamento
- Planimetria del dissodamento timbrata dalla Sezione forestale il 12 ottobre 2009

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'approvazione del Piano di utilizzazione cantonale per la discarica per materiali inerti di Magadino, l'autorizzazione al dissodamento e lo stanziamento di un credito di fr. 885'000 per la sua attuazione

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

richiamati

- la Legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979;
- gli articoli da 44 a 53 della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990;
- gli artt. 4 e seguenti della Legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991;
- la Legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998;
- la Legge sul coordinamento delle procedure del 10 ottobre 2005;
- la scheda 5.4 del Piano direttore cantonale;

visto il messaggio 20 ottobre 2009 n. 6291 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

Il piano di utilizzazione cantonale per la discarica per materiali inerti di Magadino-Quartino è approvato come dagli atti annessi al messaggio n. 6291 del Consiglio di Stato.

Articolo 2

Per la realizzazione della discarica è autorizzato il dissodamento temporaneo di una superficie boschiva di 32'122 mq, così come indicato nella planimetria 1:1000 del 12 ottobre 2009 della Sezione forestale e alle condizioni elencate nel messaggio n. 6291 del Consiglio di Stato.

Articolo 3

¹Per l'attuazione del piano di utilizzazione cantonale e la realizzazione della discarica di cui all'art. 1, è stanziato un credito di fr. 885'000.-.

²Il credito è iscritto nel conto investimenti del Dipartimento del territorio, Divisione dell'ambiente, Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo.